

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA EX ART.19 D.LGS.152/06 SU ISTANZA DI OCCIMIANO SOLAR SRL PER PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO “AGRSOLAR OCCIMIANO” CON P_n=19.9 MW IN COMUNE DI OCCIMIANO (AL) - PROPONENTE: OCCIMIANO SOLAR SRL

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità

- 1) Il proponente è tenuto all'ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate, la cui verifica sarà effettuata da Provincia e da ARPA in termini di controlli in sito. Il proponente dovrà trasmettere alla Provincia e ad ARPA, entro 30 giorni dall'adempimento di ciascuna condizione ambientale, la documentazione ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) Le opere di mitigazione perimetrale (fascia verde e siepe perimetrale) dovranno essere contestuali ai lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico, salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche;
- 3) **Prima dell'inizio lavori** dovranno essere ottemperate ed approvate dalla Provincia di Alessandria le seguenti condizioni ambientali:
 - presentazione di una relazione agronomica, a firma di tecnico specialista abilitato, e delle relative tavole progettuali inerenti alla barriera verde che dovrà essere realizzata nel modo seguente:
 - una siepe sempreverde autoctona, da piantumare a stretto sesto d'impianto, costituita da essenze plurispecifiche, da posizionarsi immediatamente all'esterno della recinzione;
 - la piantumazione di essenze arboreo – arbustive autoctone, le cui specie da prediligere dovranno essere quelle tipiche dei luoghi, da posizionarsi oltre alla siepe, con sesto di impianto irregolare. Per essenze arboree si intendono le piante autoctone ad alto fusto, da inserire e distribuire in numero adeguato ed omogeneo nella fascia perimetrale di 10 m. Le essenze ad alto fusto dovranno essere inframmezzate da essenze arbustive autoctone;
 - la barriera verde di ampiezza pari a 10 m, costituita dalla siepe e dalle essenze arboreo-arbustive, dovrà essere prevista e realizzata lungo tutto il perimetro dei lati d'impianto che sono visibili verso l'esterno, mentre sui lati non visibili dall'esterno, ovvero quelli prospicienti tra loro, potrà essere realizzata la sola siepe;
 - nella progettazione della fascia verde perimetrale si dovranno tenere presenti i tempi di crescita delle rispettive tipologie di piante, in modo da prevedere un'adeguata disposizione spaziale che garantisca l'alternanza tra le diverse specie e assicuri l'omogeneità nel mascheramento dell'impianto durante l'accrescimento;

- al fine di minimizzare il più possibile l'impatto visivo generato dalla massima altezza verticale dei pannelli, la siepe perimetrale dovrà mantenere un'altezza omogenea non inferiore a 3 m per tutta la durata dell'impianto;
- 4) Le tipologie delle essenze arboreo-arbustive da inserire, sia per la siepe perimetrale che per la barriera verde, dovrà garantire la provenienza autoctona e le stesse dovranno provenire da vivaia autorizzati ai sensi delle Leggi dello Stato nn. 987/31, 269/73 con le successive modificazioni e integrazioni, e ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 214/2005;
- 5) Al fine di privilegiare la naturalità della formazione boschiva (barriera verde) si dovranno lasciare le piante al loro libero sviluppo morfologico;
- 6) Tutte le essenze arboree ed arbustive impiegate, dovranno avere subito almeno un trapianto (1 anno di semenzale, 1 anno di trapianto) e dovranno essere fornite in vaso e/o fitocella con altezze comprese tra 50-80 cm per le specie arbustive e 70-120 cm per le specie arboree;
- 7) La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà, dovrà essere effettuata esclusivamente per le seguenti motivazioni:
 - eliminare rami secchi, lesionati o ammalati;
 - per motivi di difesa fitosanitaria;
 - per problemi di pubblica incolumità;
 - per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione;
- 8) Le eventuali operazioni di potatura andranno eseguite nel periodo di stasi vegetativa, rispettando per quanto possibile la formazione naturale degli alberi, con strumenti opportunamente disinfettati e proteggendo la superficie di taglio con idonei prodotti sigillanti-disinfettanti;
- 9) In caso di potature, i residui non andranno mai lasciati al suolo, ma rimossi;
- 10) Dovranno essere evitati, al fine di privilegiare la naturalità boschiva, gli interventi di capitozzatura, per non interrompere in nessun caso la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità;
- 11) La recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle

acque meteoriche in eccesso e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata;

- 12)** Il proponente dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine in caso di mancato attecchimento e dovrà provvedere alla loro bagnatura, almeno per i primi tre anni dalla messa a dimora, al fine di garantire la sopravvivenza di tutte le essenze vegetali e successivamente effettuarla di soccorso durante i periodi più siccitosi;
- 13)** Per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico il proponente dovrà provvedere all'integrazione degli eventuali vuoti nella vegetazione mitigativa (siepe e fascia arboreo-arbustiva perimetrale) al fine di evitare interruzioni nella barriera verde;
- 14)** Al fine di monitorare l'efficacia della fascia mitigativa:
 - dovrà essere comunicato ad ARPA e Provincia l'inizio delle operazioni di messa a dimora delle essenze, che dovrà avvenire nel primo periodo utile stagionale (primavera o autunno);
 - dovrà essere inviata ad ARPA e Provincia l'opportuna documentazione fotografica, da più punti di osservazione, al termine del primo, del secondo e del quinto anno, e poi con cadenza quinquennale fino alla dismissione dell'impianto fotovoltaico;
- 15)** La suddetta documentazione fotografica dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva nella quale dovranno essere spiegate le modalità gestionali delle opere mitigative ed i periodi nei quali si prevedono gli interventi di manutenzione;
- 16)** Dovranno essere segnalate in dettaglio le eventuali sostituzioni delle specie vegetali e dovranno essere indicati i punti delle sostituzioni, anche con documentazione fotografica comprovante l'ante ed il post intervento;
- 17)** Il controllo dello sviluppo di tutta la vegetazione (perimetrale e all'interno dell'area di impianto) non potrà comunque essere effettuato mediante l'impiego di erbicidi, fitofarmaci o sostanze chimiche;
- 18)** La nuova topografia che si verrà a creare a seguito della realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento. Pertanto dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata;

- 19)** Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso e la diffusione di specie esotiche invasive il proponente dovrà attenersi a quanto indicato dalle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017);
- 20)** Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere l'eventuale controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 6 della L.R. 13/23 .